

Quesiti/risposte 5

Domanda:

Lotto n.8 - si richiede la possibilità di inserire, in sede di emissione dei contratti, il richiamo alle clausole vessatorie che, come noto, richiedono la doppia sottoscrizione da parte del contraente. Per chiarezza sono definite clausole vessatorie quelle disposizioni che comportano uno squilibrio a carico di una delle parti, con conseguente vantaggio nei confronti dell'altra. Tali tipi di clausole sono generalmente presenti nei contratti per adesione cioè quelli in cui il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sottoscrizione e sono efficaci nei confronti del contraente che le accetta solo se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). In ogni caso, le clausole c.d. vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Ciò significa che la mancata sottoscrizione delle clausole da parte del contraente comporterebbe l'inefficacia delle stesse, mentre il contratto rimarrebbe efficace per il resto. Pertanto, nel caso in cui il contraente non dovesse apporre la firma di presa visione delle clausole c.d. vessatorie che si avrebbe un contratto non rispondente al capitolato di appalto che, giova ricordarlo, quelle condizioni le contiene. Fermo restando che la sottoscrizione delle clausole che viene richiesta al contraente non è una modifica del capitolato di appalto, ma esclusivamente la prova della presa visione delle clausole che la legge definisce vessatorie

Risposta:

Si precisa che non sarà consentito in sede di emissione dei contratti, l'inserimento delle c.d. clausole vessatorie - con relativa doppia sottoscrizione - in quanto non previste dai capitolati